

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – CATANIA 4-6 OTTOBRE 2018

**MOZIONE CONGRESSUALE**  
**PRESENTATA DAL DELEGATO CONGRESSUALE DEL FORO DI COSENZA**  
**AVV. EUGENIO NACCARATO**

*“Integrazione della mozione proposta dal CNF  
sul ruolo dell’avvocatura e la costituzione”*

e

*“Proposta di legge relativa all’abrogazione dell’art. 21 legge 247/12,  
recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”*

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018,

**rilevato**

- che ai sensi dell’art. 39, co. 1, della L. 247/12 il Consiglio Nazionale Forense ha convocato il XXIV Congresso Nazionale Forense, nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018, con il titolo “Il ruolo dell’Avvocato per la democrazia e nella Costituzione”, individuando, tra i diversi sottotemi, la “Costituzionalizzazione della figura e del ruolo dell’Avvocato e relativa proposta normativa”;
- che la L. 247/12, recante la “nuova disciplina della professione forense”, prevede all’art. 21 l’*“esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense”*;
- che, in particolare, l’art. 21, co. 4 recita che *“la mancanza della effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo”* e che le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione sono disciplinate con regolamento del Ministro della Giustizia (art. 21, co. 1, seconda parte);
- che, in attuazione di tale normativa, il Ministro della Giustizia ha emanato il DM n. 47/2016, richiedendo per l’accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente, diversi parametri, tra i quali il numero degli affari trattati, la struttura dello studio e l’aggiornamento professionale;

**considerato**

- che il CNF ha inteso presentare una mozione con la quale proporre l’inserimento nella Sezione II del Titolo IV della Costituzione della figura dell’Avvocato;
- che, in particolare, il CNF propone una revisione costituzionale dell’art. 111 della Costituzione, con l’inserimento dei seguenti commi 3-5:  
*“Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. In casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale” (comma 3);*  
*“L’avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense” (comma 4);*  
*“La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell’avvocato è esercitata da un organo esponentiale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per cassazione” (comma 5);*

- che tale modifica costituzionale, senza una concreta indipendenza dell'Avvocatura, libera da ostacoli e condizionamenti legislativi o regolamentari all'esercizio della professione, oggi esistenti (come quelli previsti dall'art. 21 della L. 247/12 e dal DM 47/16), e senza le garanzie e gli strumenti giuridici per una reale parità di posizione processuale con la Magistratura, rischia di essere un'inutile citazione in Costituzione, che potrebbe comportare, addirittura, il rischio di un ulteriore controllo statale dell'Avvocatura, a discapito delle tutele del cittadino;
- che l'esistenza dell'art. 21 nel tessuto normativo della Legge forense mal si concilia con la proposta di modifica costituzionale avanzata dal CNF, stante la possibilità di cancellazione dell'avvocato sulla base di parametri "politici" decisi dal Ministero della Giustizia, così ponendo a rischio la stessa indipendenza ed esistenza dell'Avvocatura;
- che l'art. 21 della L. 247/12 costituisce una chiara discriminazione "alla rovescia" nell'ambito del diritto dell'Unione Europea per il libero esercizio della professione forense, nonché pone le basi per un illiberale metodo di controllo e gestione dell'esercizio della professione, con evidenti ricadute sull'autonomia professionale e sull'etica forense;
- che in data 6 giugno 2013, proprio a tutela della indipendenza dell'Avvocatura, è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge AC 1171 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247), a firma degli On.li Magorno, Bruno Bossio, D'Incecco, Fanucci, Iacono, Oliverio, Zanin, e assegnata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati;
- che nella proposta di legge citata, si richiama l'attenzione del Parlamento affermando, in relazione all'art. 21 della L. 247/12, che *"la norma in esame appare palesemente e intimamente contraddittoria, laddove, nel comma 1 si esclude ogni riferimento al reddito professionale, ai fini della determinazione della continuità professionale per la permanenza nell'albo, mentre nel comma 8 si subordina l'iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con ciò introducendo un criterio economico quale condizione per l'accesso alla professione e condizionando di fatto la permanenza del professionista nell'albo alla regolare contribuzione previdenziale. Infine, non v'è chi non veda in questo che l'articolo 21, complessivamente considerato, subordinando l'esercizio della professione a criteri di continuità, effettività, abitudine e prevalenza, e segnatamente all'iscrizione all'ente previdenziale, confligge con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, il quale pone quale unica condizione per l'accesso agli ordini professionali il superamento dell'esame di Stato. Infine, l'avvocato, proprio in considerazione dell'importante funzione che svolge e al fine di un'effettiva, ampia e imparziale difesa del cittadino, deve essere libero e indipendente e non soggiogato dai propri rappresentanti attraverso parametri di natura squisitamente politica, peraltro attualmente oscuri, risultando anche in contrasto con i principi dell'Unione europea di libera concorrenza"*;
- che appare, dunque, necessario sopprimere l'art. 21 della Legge 247/12, così come suggerito con la proposta di legge AC 1171, che condiziona di fatto l'esercizio della professione e introduce un sistema di selezione puramente economico, con buona pace dell'etica professionale, affidando, poi, al Ministro della Giustizia il potere regolamentare sulla determinazione delle modalità di accertamento della professionalità forense, con conseguenze gravi quali la cancellazione dall'albo professionale;
- che si reputa necessario, dunque, l'inserimento, dopo il comma 4 della proposta di legge costituzionale avanzata dal CNF, anche del seguente comma:  
*"La cancellazione dell'Avvocato dall'albo professionale può avvenire soltanto ed esclusivamente per richiesta volontaria del professionista ovvero per radiazione, quale sanzione definitiva a seguito di*

*procedimento disciplinare per la commissione di gravi illeciti disciplinari, specificamente determinati dalla legge” (comma 5);*

- che tale modifica sia fondamentale per tutelare l’Avvocatura da possibili provvedimenti regolamentari finalizzati alla selezione su base economica o politica dei professionisti, nonché a preservarne l’indipendenza;

**ritenuto**

- che si reputa, pertanto, necessario proporre la modifica della Legge 247/12, con la soppressione dell’art. 21 e delle altre norme ad esso collegate, eliminando il potere di cancellazione del professionista sulla base di meri parametri politici ed economici;

- che sia condivisibile la proposta di legge AC1171, già assegnata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, per la quale l’OCF dovrà sollecitare la Camera dei Deputati per una sua rapida discussione e approvazione ovvero proporre analoga proposta legislativa;

- che, conseguentemente, la proposta di revisione costituzionale avanzata dal CNF sia integrata con l’inserimento nella relativa mozione del seguente comma:

*“La cancellazione dell’Avvocato dall’albo professionale può avvenire soltanto ed esclusivamente per richiesta volontaria del professionista ovvero per radiazione, quale sanzione definitiva a seguito di procedimento disciplinare per la commissione di gravi illeciti disciplinari, specificamente determinati dalla legge” (comma 5, art. 111 Cost.);*

**dà mandato**

all’Organismo Congressuale Forense per l’attuazione della presente mozione e al CNF per quanto di sua competenza.